

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5127

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOSSI, COMINO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, anche di partiti politici, nonché delle imprese pubbliche e private

Presentata il 17 luglio 1998

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende istituire una Commissione parlamentare di inchiesta diretta ad accertare in modo approfondito ed imparziale quali e quanti siano stati i reati connessi alla corruzione politica, all'illecito finanziamento dei partiti, ai comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, delle imprese pubbliche e private ed ai loro reciproci rapporti, e ad accertare inoltre come sono state svolte le relative inchieste da parte delle autorità giudiziarie preposte.

Alla luce degli episodi avvenuti nel corso di questi ultimi anni, segnati dal persistere del fenomeno della corruzione,

ci sembra che le inchieste giudiziarie abbiano fornito una risposta incompleta al bisogno di verità e giustizia, sia perché delimitate ad un breve periodo, riguardante sostanzialmente gli anni 1974-1990, sia perché, relativamente allo stesso periodo, non sembrano essere emerse in modo chiaro responsabilità di partiti politici o di persone fisiche titolari di funzioni politiche pubbliche. Ne deriva una impressione sempre più diffusa che la verità giudiziaria e la verità storica non siano assolutamente coincidenti, così che ci sembra giunto il momento di fare chiarezza circa i modi ed i percorsi che hanno contrassegnato la lotta alla corruzione politica,

corruzione che è sembrata caratterizzare solo alcuni schieramenti politici presenti in quegli anni sulla scena politica.

Per tali motivi riteniamo necessaria l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta *ad hoc*, analogamente a quanto avvenuto per altre vicende su cui è sembrato opportuno fare chiarezza, come il terremoto in Irpinia, la loggia P2 ed i fondi neri del SISDE. E, a tal proposito, non vale replicare che si rischia di intralciare il naturale corso dei processi penali, dal momento che già nel 1993 (ovvero nel pieno delle indagini) proprio i partiti di sinistra proponevano la istitu-

zione dello stesso tipo di Commissione che, approvata allora a larga maggioranza, prevedeva efficacia in seguito allo scioglimento anticipato delle Camere. Repliche di questo genere non hanno nessun valore e, pertanto, riteniamo sia necessario accertare in modo definitivo la verità su un periodo importante e controverso della storia del nostro Paese; si tratta di verificare se davvero si è andati a fondo nella lotta contro la corruzione; si tratta, infine, di verificare se, tramite l'azione delle procure, si siano sempre perseguiti obiettivi di legalità o non, piuttosto, obiettivi politici strumentali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare le cause dei fenomeni di degenerazione intervenuti nei comportamenti dei responsabili pubblici, politici e amministrativi, anche di partiti politici, nonché delle imprese pubbliche e private, relativamente al periodo 1974-1990. La Commissione ha il compito di accertare in particolare:

a) se la procura della Repubblica di Milano ed altre procure hanno svolto indagini nei confronti di tutti i partiti politici presenti in Parlamento nel citato periodo;

b) le cause, le modalità e le forme più diffuse delle violazioni relative alle disposizioni sul finanziamento dei partiti politici italiani dal 1974;

c) le cause, le modalità e le forme più diffuse di ingiustificati arricchimenti conseguiti da persone fisiche in relazione alle funzioni pubbliche e alle cariche politiche ricoperte, nonché da associazioni, movimenti e partiti politici, individuando quindi gli strumenti per la devoluzione al patrimonio dello Stato dei proventi di tali arricchimenti;

d) le cause, le modalità e le forme più diffuse di violazione delle norme penali ed amministrative nella conclusione e nell'esecuzione di contratti tra le amministrazioni pubbliche e i privati;

e) quale uso sia stato fatto da parte dell'autorità giudiziaria dell'istituto dell'obbligatorietà dell'azione penale e della custodia cautelare degli indagati per i reati di cui al presente articolo.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da trenta deputati e da trenta senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

3. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

ART. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e a inchieste parlamentari.

2. La Commissione individua gli atti e i documenti che non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o ad inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti dal segreto gli atti e documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 5.

1. I membri della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 6.

1. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

3. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1 la Commissione presenta alle Camere una relazione, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti, salvo che per taluni di questi, in relazione alle esigenze di procedimenti penali in corso, la Commissione disponga diversamente, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, ultimo periodo. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA

